



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 maggio 2021, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

determinazione n. 3290/18 del 8 ottobre 2018

Decisione Il dirigente dell'area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. prende atto della modifica non sostanziale comunicata dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con nota del 18 gennaio 2018²;
2. autorizza la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR), all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento³;
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 5 maggio 2021.

Fatto Con determinazione dirigenziale n. 1777/16 del 5 maggio 2016 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione emessa nei confronti della ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore (VR), per l'esercizio dell'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, autorizzando altresì lo scarico nella condotta fognaria pubblica dei reflui di tipo assimilabile ai civili ed acque meteoriche di prima e seconda pioggia dal dilavamento dei piazzali e dei tetti nel rispetto delle prescrizioni⁴ impartite dall'Ente gestore Acque Veronesi s.c. a r.l..

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Acquisita al n. 3154 del 18 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³ Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 152/2006.

⁴ Acquisite al n. 30278 dell'11 aprile 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2188 del 23 dicembre 2016⁵ la Regione del Veneto ha approvato il progetto di ampliamento dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota del 19 gennaio 2017⁶ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha comunicato che *“in data 23 gennaio 2017 avranno inizio i lavori di apprestamento previsti dal progetto approvato”*.

Con nota del 25 maggio 2017⁷ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha trasmesso la relazione di fine lavori e la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie.

Con nota del 22 novembre 2017⁸ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha trasmesso la relazione di collaudo funzionale delle opere realizzate con allegati l'autorizzazione allo scarico rilasciata da Acque Veronesi s.c. a r.l. e la segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio.

Con nota pervenuta in data 10 gennaio 2018⁹ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore.

Con nota del 18 gennaio 2018¹⁰ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha trasmesso comunicazione circa una modifica non sostanziale dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore.

Con nota del 9 febbraio 2018¹¹ la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota del 9 febbraio 2018¹² la Provincia di Verona ha chiesto alla Regione del Veneto di esprimersi in merito alla non sostanzialità della modifica presentata dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l., intendendo condivisa la valutazione di non sostanzialità della modifica proposta in assenza di esplicite osservazioni.

Con nota del 28 febbraio 2018¹³ la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota del 1 marzo 2018¹⁴ questa Provincia ha convocato per il giorno 13 marzo 2018 un incontro istruttorio¹⁵.

⁵ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 23 dicembre 2016, n. 2188, “Ditta CER Centro Ecologico Recuperi. Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Belfiore – Verona. Approvazione progetto ai sensi dell'art. 2008 del d.lgs. n. 152/2006” (d.G.R.V. n. 2188/2016).

⁶ Acquisita al n. 5044 del 20 gennaio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 45587 del 26 maggio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Acquisita al n. 99735 del 23 novembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁹ Acquisita al n. 1422 del 10 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰ Acquisita al n. 3154 del 18 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹ Iscritta al n. 7689 del 9 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² Iscritta al n. 7690 del 9 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³ Iscritta al n. 7689 del 9 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁴ Iscritta al n. 11846 del 1 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁵ Verbale iscritto al n. 14606 del 14 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Con nota del 12 marzo 2018¹⁶ la Provincia di Verona ha condiviso la classificazione della variante proposta dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. come “modifica non sostanziale” ed ha prescritto che, prima della realizzazione della modifica in parola, la ditta trasmetta al Comune di Belfiore una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000¹⁷ (cd. “autocertificazione”) in merito al rispetto dei limiti acustici di zona.

Con nota del 16 aprile 2018¹⁸ la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha inviato una prima risposta alla richiesta di integrazioni formulata nel corso dell'incontro istruttorio del 13 marzo 2018.

Con nota del 18 aprile 2018¹⁹ la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha inviato la valutazione di impatto acustico ed il collaudo funzionale relativi alla modifica non sostanziale comunicata con nota del 18 gennaio 2018 nonché altre integrazioni richieste nel corso dell'incontro istruttorio del 13 marzo 2018.

Dopo un'ulteriore nota del 10 agosto 2018²⁰, con nota del 25 settembre 2018²¹ la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha inviato una definitiva risposta alla richiesta di integrazioni formulata nel corso dell'incontro istruttorio del 13 marzo 2018.

Con la recente sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, resa in un giudizio che vedeva coinvolta la Regione del Veneto, il Consiglio di Stato si è espresso in tema di *End of Waste* affermando di non condividere la tesi, sostenuta dal T.A.R. Veneto nella sentenza di primo grado, secondo cui la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti non possa precludere il potere dell'Autorità competente di valutare comunque, *caso per caso*, l'eventuale rilascio delle relative autorizzazioni, nel rispetto delle quattro condizioni previste dall'articolo 184-ter, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006²². Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, la Direttiva 2008/98/CE²³ deve essere interpretata nel senso che solo lo Stato può stabilire i criteri affinché un rifiuto cessi di essere tale, in modo da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R3, R4, R5, R13) e di smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- AREA A:
 - linea di selezione (R) rifiuti con le postazioni di lavoro per gli addetti;
 - pressa container;
 - pressa volumetrica;
 - trituratore;

¹⁶ Iscritta al n. 13975 del 13 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. (d.P.R. n. 445/2000).

¹⁸ Acquisita al n. 23718 del 19 aprile 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁹ Acquisita al n. 23717 del 19 aprile 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁰ Acquisita al n. 49714 del 14 agosto 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²¹ Acquisita al n. 59312 del 2 ottobre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²² Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006).

²³ “Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” e s.m.i. (Direttiva 2008/98/CE).

- AREA B:
 - linea di selezione (D) rifiuti con le postazioni di lavoro per gli addetti;
 - pressa imballatrice;
- macchine accessorie (es. benna a polipo per la movimentazione dei rifiuti).

Non è prevista la produzione di acque di lavorazione.

Le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone A, le acque meteoriche (solo prima pioggia) provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone B e le acque provenienti dai servizi igienici del capannone A vengono immesse in fognatura mediante un unico punto di scarico.

Le acque provenienti dai servizi igienici del capannone B vengono immesse in fognatura nera mediante un distinto punto di scarico.

Le acque meteoriche (seconda pioggia) provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone B vengono immesse in fognatura bianca.

Documentazione agli atti della Provincia:

- comunicazione di fine lavori e avvio dell'impianto²⁴;
- certificato di collaudo funzionale²⁵;
- autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciata da Acque Veronesi s.c. a r.l.²⁶;
- istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto²⁷;
- comunicazione di modifica non sostanziale²⁸ relativa all'inserimento di un trituratore, corredata da:
 - relazione tecnica informativa;
 - relazione circa la non necessità di predisporre la relazione di screening di V.Inc.A.;
- collaudo funzionale relativo alla modifica non sostanziale²⁹, corredato da:
 - valutazione di impatto acustico;
 - riferimenti normativi in base ai quali i codici EER già ammessi in impianto giungono alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- Piano di gestione operativa³⁰;
- Piano di sicurezza³¹;
- Piano di ripristino ambientale³²;
- polizza fideiussoria n. 2127979³³ emessa da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. in data 12 maggio 2016, integrata con appendice n. 1³⁴ emessa in data 16 maggio 2017;

²⁴ Iscritta al n. 45587 del 26 maggio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁵ Iscritta al n. 99735 del 23 novembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁶ Iscritta al n. 99735 del 23 novembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁷ Acquisita al n. 1422 del 10 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁸ Acquisita al n. 3154 del 18 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁹ Acquisita al n. 23717 del 19 aprile 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁰ Acquisita al n. 6114 del 26 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³¹ Acquisita al n. 6114 del 26 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³² Acquisita al n. 6114 del 26 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³³ Acquisita al n. 50889 del 21 giugno 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁴ Acquisita al n. 69671 del 16 agosto 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- polizza R.C. Inquinamento n. 63M11259281³⁵ emessa da Itas Mutua in data 24 maggio 2016.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000³⁶ e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013³⁷.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore³⁸. In particolare, la cessazione della qualifica di rifiuto avviene sulla base della normativa tecnica settoriale e dei provvedimenti di approvazione dell'impianto indicati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata in fondo al provvedimento.

La proposta di variante al progetto comunicata con note del 18 gennaio 2018 configura modifica non sostanziale ai sensi della legge regionale n. 3/2000 poiché non riguarda il processo tecnologico di recupero, né la tipologia e quantità di rifiuti recuperati e smaltiti, così come non si modifica la potenzialità dell'impianto.

La Sentenza del Consiglio di Stato n 1229/2018 solleva non pochi dubbi sulla legittimità dei provvedimenti di cessazione di qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter rilasciati dalle Regioni o dagli Enti da queste delegate e, a tale proposito, gli Uffici regionali, con nota n. 84700 del 5 marzo 2018³⁹, considerata la particolare situazione di incertezza e in via cautelativa hanno chiesto alle Province del Veneto di sospendere ogni valutazione nel merito della cassazione di qualifica di rifiuto "*caso per caso*" per i procedimenti in itinere.

Nella riunione del 22 marzo scorso, fra Regione del Veneto e Province venete, si è avuto modo di chiarire che la sentenza in parola rappresenta un chiaro indirizzo giurisprudenziale per i procedimenti in itinere e per le nuove istanze.

Nella successiva riunione del 9 luglio scorso, sempre fra Regione del Veneto e Province venete, si è affrontato il problema di come rispondere alle domande di rinnovo di provvedimenti autorizzativi (ex articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006), che contemplano criteri *End of Waste* "*caso per caso*".

Nelle more di determinazioni ministeriali, si è deciso di dare continuità alle attività in essere (che prevedono la cessazione di qualifica di rifiuto non rispondente a regolamenti comunitari e/o decreti ministeriali), adottando un provvedimento interlocutorio nell'ambito del procedimento di rinnovo ai sensi del comma 12 dell'articolo 208, che differisca il termine dell'autorizzazione vigente per un periodo limitato (6 mesi o 1 anno), in attesa di elementi certi che consentano all'Autorità competente di esprimersi compiutamente sulla cessazione di qualifica di rifiuto "*caso per caso*" per specifiche tipologie di rifiuto.

³⁵ Acquisita al n. 50889 del 21 giugno 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁶ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

³⁷ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

³⁸ D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003).

³⁹ Acquisita al n. 12654 del 6 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Relativamente all'impianto in oggetto, poiché la vigente autorizzazione all'esercizio ha validità residua superiore al periodo limitato (6 mesi o 1 anno) sopra richiamato, il presente provvedimento mantiene inalterata la scadenza in essere fissata al 5 maggio 2021.

Obblighi

da rispettare La ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014⁴⁰, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014⁴¹ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
4. il lavaggio delle aree interne dei capannoni dovrà avvenire con mezzi idonei che non provochino lo sversamento di eventuali reflui di lavaggio all'esterno⁴²;
5. la ditta dovrà provvedere alla pulizia settimanale di un tratto di almeno metri 200 di strada pubblica (Viale del Progresso) antistante il fabbricato in oggetto, ovvero ogniqualvolta la strada comunale sia sporcata dal transito in ingresso e uscita degli automezzi della ditta, comunicando all'Ufficio Tecnico comunale il giorno e l'ora in cui viene eseguito l'intervento⁴³;
6. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010⁴⁴

⁴⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

⁴¹ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴² Prescrizione 9 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁴³ Prescrizione 10 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁴⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di

ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

Gestione rifiuti

7. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata nell'Allegato A di questo provvedimento;
8. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate⁴⁵:

R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ⁴⁶
R4	Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
R5	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche ⁴⁷ ;
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ⁴⁸
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative” (d.G.R.V. n. 242/2010).

⁴⁵ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

⁴⁶ Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

⁴⁷ È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

⁴⁸ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 ⁴⁹ ;
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15	Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

9. la capacità massima giornaliera complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 90 Mg/giorno, da intendersi cumulativa delle attività di recupero e smaltimento ed è ripartita nel seguente modo⁵⁰:
- massimi 40 Mg/g per le operazioni indicate con la lettera D15, comprensivi dei 20 Mg/g per le operazioni D13 e D14;
 - max 90 t/g per le operazioni indicate con le lettere R3, R4, R5, R12 e R13;
 - la quantità massima stoccabile è di 170 tonnellate per le operazioni R13;
 - la quantità massima stoccabile è di 100 tonnellate per le operazioni D15;
10. i riscontri di cui al punto precedente dovranno risultare dalle annotazioni sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006⁵¹;
11. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
12. con riferimento a quanto autorizzato da questa Provincia, per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011⁵², vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995⁵³ (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un “esperto qualificato” (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale “sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei

⁴⁹ In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

⁵⁰ Prescrizione 1 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁵¹ Prescrizione 2 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁵² Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

⁵³ Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questa Provincia (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative della stessa.

13. lo stoccaggio in impianto dei codici CER 020304-020601-020704 è consentito⁵⁴ solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
14. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
15. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014⁵⁵. Nel particolare la società è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. vengano effettuati esclusivamente sotto idonea copertura;
 - assicurare che venga effettuata la messa in sicurezza dei R.A.E.E., in conformità all'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014, prima di sottoporli al trattamento;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - assicurare che non vengano introitati: apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico; tubi catodici, televisori e computer; sorgenti luminose a scarica; rifiuti contenenti mercurio; rifiuti contenenti amianto; componenti contenenti sostanze radioattive; condensatori contenenti PCB;
16. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire all'interno dei capannoni nel rispetto di quanto previsto nella planimetria "B03 – Stato di progetto

⁵⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione" (d.G.R.V. n. 769/2005).

⁵⁵ Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

Planimetria” agli atti della Provincia di Verona⁵⁶; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all’interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all’occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell’impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;

17. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall’attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell’impianto di destinazione;
18. i rifiuti liquidi eventualmente prodotti a seguito del lavaggio degli ambienti e delle zone interessate dallo stoccaggio e lavorazione rifiuti devono essere stoccati in vasca a tenuta e conferiti ad impianti autorizzati;
19. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale “area emergenze” deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;
20. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto.

Nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici EER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY.

È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato.

Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- applicazione delle migliori tecniche disponibili;
 - i singoli rifiuti devono possedere già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
 - dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - in uscita dall’impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento definitivo;
21. in uscita dall’impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell’impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;

⁵⁶ Acquisita al n. 6114 del 26 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

22. i rifiuti identificati con codice CER “voce a specchio”, classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
23. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;
24. lo stoccaggio di rifiuti all'esterno dovrà avvenire in cassoni che garantiscano la perfetta tenuta dei rifiuti medesimi dagli agenti atmosferici⁵⁷; all'esterno ed adeguatamente imballati, è previsto lo stoccaggio sotto tettoia di materie/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero (EoW)⁵⁸;

Emissioni in atmosfera

25. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
26. sono autorizzate le emissioni in atmosfera per l'impianto di abbattimento costituito da una cappa aspirante convogliante le polveri in un filtro a maniche, come individuate nel progetto approvato⁵⁹, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
- a) rispettare i limiti di emissione convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Camino	Portata (Nm ³ /h)	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Metodo di analisi
1	8'000	Filtro a maniche	Polveri	10	UNI EN 13284-1:2003

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure, nelle normali condizioni di funzionamento, la cui durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino n. 1, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona a mezzo fax, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) il camino sottoposto ad analisi periodiche deve essere dotato di:

⁵⁷ Prescrizione 7 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁵⁸ Nella d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009 tali materie/prodotti vengono definiti “rifiuti recuperati”.

⁵⁹ D.G.R.V. n. 2188 del 23 dicembre 2016.

- adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008⁶⁰ ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
 - una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)⁶¹;
- f) il sistema di abbattimento emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
- la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
27. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Belfiore nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

Scarichi idrici

28. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

29. lo scarico nella pubblica fognatura dei reflui di tipo assimilabile ai civili (provenienti dai servizi igienici "AREA A" e "AREA B" e pari a 500 m3/anno), meteoriche di prima e seconda pioggia (di dilavamento dei piazzali e dei tetti "AREA A" e pari a 2'500 m3/anno) e meteoriche di prima pioggia (di dilavamento dei piazzali e dei tetti "AREA B" e pari a 500 m3/anno) deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006, "Valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni";
30. lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia dell'AREA "B" deve avvenire a portata costante nell'arco delle 48 ore successive all'evento meteorico al fine di evitare rigurgiti e altri problemi alla rete fognaria e all'impianto di depurazione;
31. la ditta deve effettuare con cadenza annuale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi delle acque di prima pioggia scaricate in fognatura, su un campione che sia rappresentativo del refluo scaricato. I referti

⁶⁰ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

⁶¹ I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei parametri:

pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Zinco, Piombo, Cromo trivalente, Cromo esavalente, Cadmio, Nichel, Idrocarburi totali

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti da Acque Veronesi o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.

32. La ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;
33. il pozzetto di campionamento abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
34. la ditta dovrà inviare, entro il 15 gennaio di ciascun anno, all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it sul/i modulo/i predisposti da Acque Veronesi s.c. a r.l. e reperibili sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:
 - “*modulo di denuncia di scarico nella fognatura*”
 - il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
 - le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
 - la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato,
 - “*modulo di denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo*”
 - denuncia dei volumi prelevati da pozzo e/o lettura contatore al 31/12 dell'anno precedente;
35. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
36. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
 - ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
 - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento a lavorazioni svolte sul piazzale e/o materiale depositato;
 - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
37. qualora la ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:
 - a) “*Quaderno di Manutenzione*” dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a

peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;

- b) "Registro di Carico e Scarico" così come previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
- 38. compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta effettui lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;
- 39. la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c. a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;
- 40. almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere presentata una comunicazione ad Acque Veronesi s.c. a r.l. dove si dichiara che nulla è cambiato rispetto all'autorizzazione precedente.

Avvertenze Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto, a determinazioni ministeriali e dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,⁶² del d.lgs. n. 152/2006.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto". Il Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione:

⁶² Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

- della tariffa per scarichi produttivi sul volume globale prelevato dai contatori del pozzo AREA "A" civ. 5: matricola 99ARE11056 e dal contatore del pozzo AREA "B" civ. 7: matricola 16-374930.
- della tariffa per scarichi produttivi (dilavamento e prima pioggia) sul volume globale scaricato come rilevato dal misuratore allo scarico matricola CE1383;

In mancanza della trasmissione delle letture del misuratore allo scarico o nel caso di incongruenza delle stesse derivanti da un eventuale malfunzionamento dello strumento di misura, verrà applicata:

- la tariffa per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali (AREA "A" civ. 5) inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 2'314 la formula indicata nel PTA:

$$mc/anno = mq piazzale \times 0,9 \times \text{coeff. di piovosità}$$

dove: $0,9 =$ coefficiente superficie impermeabile
coeff. di piovosità = mm di pioggia caduti nell'anno considerato

- la tariffa per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di prima pioggia (AREA "B" civ. 7) inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 1'507 la formula indicata nel PTA:

$$mc/anno = mq piazzale \times 0,9 \times 0,005 \times n. \text{ eventi piovosi}$$

dove: $0,9 =$ coefficiente superficie impermeabile
 $0,005 =$ mm di pioggia da considerare prima pioggia
coeff. di piovosità = mm di pioggia caduti nell'anno considerato

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni, si chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile verso Acque Veronesi s.c. a r.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi s.c. a r.l. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi s.c. a r.l. fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione, la ditta verrà richiamata al rispetto delle stesse mediante diffida.

In caso di ulteriore inadempienza Acque Veronesi s.c. a r.l. procederà d'ufficio, ai sensi di legge, alla chiusura delle immissioni in fognatura, senza nessuna responsabilità di Acque Veronesi s.c. a r.l. per le conseguenze, ponendo inoltre a carico del proprietario le spese relative e l'integrale risarcimento dei danni arrecati.

Acque Veronesi s.c. a r.l. potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere l'autorizzazione allo scarico ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della

ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009) e dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di autorizzare e/o modulare le quantità di refluo da scaricare in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Belfiore, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁶³ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁶⁴.

Il dirigente
Paolo Malesani

⁶³ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁶⁴ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Tabella Codici EER ed Attività

	codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento	operazioni di recupero⁶⁵	riferimenti normativi per le attività di recupero
L	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	02 01 10	rifiuti metallici	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (per ferro/acciaio)
S	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 1.1.4 b)
L	15 01 02	imballaggi in plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	15 01 03	imballaggi in legno	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	15 01 04	imballaggi metallici	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (per ferro/acciaio)

⁶⁵ Operazioni di recupero R3-R4-R5 limitate a selezione e cernita.

	codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero
L	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 07	imballaggi in vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
	15 01 09	imballaggi in materia tessile	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 03	pneumatici fuori uso	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 17	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
L	16 01 18	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE Reg. 333/2011/UE (per alluminio) D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	16 01 19	plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	16 01 20	vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 01	cemento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 02	mattoni	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 01	legno	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	17 02 02	vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
L	17 02 03	plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 01	rame, bronzo, ottone	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 02	alluminio	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
	17 04 03	piombo	D13-D14-D15	R4-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 04	zinco	D13-D14-D15	R4-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11

	codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero
					del 4 maggio 2011
L	17 04 05	ferro e acciaio	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
	17 04 06	stagno	D13-D14-D15	R4-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 07	metalli misti	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE Reg. 333/2011/UE (per ferro/acciaio/alluminio) D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
R	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
R	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE Reg. 333/2011/UE (per alluminio) D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 02	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
R	19 12 03	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE Reg. 333/2011/UE (per alluminio) D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 04	plastica e gomma	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 05	vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
R	19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 08	prodotti tessili	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 1.1.4 b)
L	20 01 02	vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
	20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 11	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/

	codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	referimenti normativi per le attività di recupero
	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	20 01 39	plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	20 01 40	metallo	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (per ferro/acciaio/alluminio)
	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15	R12-R13	/

Legenda:

L ⁶⁶	Rifiuti che possono essere ammessi alle operazioni di smaltimento <u>solo se non</u> provenienti dalla raccolta differenziata
R ⁶⁷	Rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di recupero <u>solo se possono</u> dare origine a materie prime secondarie
S	Rifiuti allo stato “secco”, confezionati, il cui contenuto deve essere recuperato; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni

⁶⁶ Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁶⁷ Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 1/2

Al leg. rappr. di Centro Ecologico Recuperi s.r.l.
 Viale del Progresso, 7 – 37050 BELFIORE (VR)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Belfiore
 Piazza della Repubblica, 10 – 37050 BELFIORE (VR)

Al dirigente della Direzione regionale tutela
 dell'ambiente
 Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona
 dell'A.R.P.A.V
 Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA

Oggetto: Chiarimenti circa la determinazione n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Con riferimento alla nota del 16 ottobre 2018¹ di codesta ditta, comunico quanto segue.

Il progetto approvato con d.G.R.V. n. 2188/2016² prevedeva l'inserimento dei codici EER 16.03.06 "Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05" e 20.03.01 "Rifiuti urbani non differenziati" nell'elenco dei rifiuti ammessi in ingresso all'impianto tuttavia, per mero errore di trascrizione, tali codici non sono stati inseriti nell'Elenco Codici EER ed Attività allegato alla D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018³.

- 1 Acquisita al n. 62599 del 16 ottobre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.
- 2 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2188 del 23 dicembre 2018 "Ditta CER Centro ecologico recuperi. Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Belfiore - Verona. Approvazione progetto ai sensi art. 208 del d.lgs. n. 152/2006" (d.G.R.V. n. 2188/2018).
- 3 Determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona n. 3290/18 del 8 ottobre 2018 "Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 maggio 2021, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l." (D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018).

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo	Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona	rif. protocollo n.	
responsabile del servizio	Luigi Sansoni	codice fiscale	00654810233
responsabile dell'U.O.	Giuseppe Biondani	partita IVA	00654810233
responsabile del procedimento	Michele Marchi	allegati n.	
telefono e fax	0459288806 – 0459288876	file	chiarimenti aut eserc
e-mail	ambiente.provincia.vr@pecveneto.it		CER 5-7.odt
web	www.provincia.vr.it		



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 2/2

Rimane inteso che i codici EER 16.03.06 e 20.03.01 devono considerarsi a pieno titolo inseriti tra i codici ammessi in impianto al fine di sottoporli alle operazioni di recupero R12-R13 ed alle operazioni di smaltimento D13-D14-D15;

l'Allegato A della d.G.R.V. n. 2188/2016 specifica che la “capacità massima giornaliera di gestione dei rifiuti rimane invariata”⁴ rispetto a quanto precedentemente approvato con la d.G.R.V. n. 1518/2009⁵; le indicazioni di quest'ultimo provvedimento in merito a potenzialità giornaliera e capacità massima di stoccaggio di rifiuti sono pedissequamente riportate al punto 9 del capitolo “Obblighi da rispettare” della D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018;

confermo che nella descrizione dell'impianto è stata erroneamente indicata la presenza di una inesistente “linea di selezione (D) rifiuti con le postazioni di lavoro per gli addetti” nell'Area B. trattasi di un evidente refuso;

lè quattro prescrizioni richiamate al termine del punto 20 del capitolo “Obblighi da rispettare” della D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018, così come indicato nell'incipit del periodo che le racchiude⁶, sono riferite alle operazioni di accorpamento/raggruppamento definite nei capoversi che le precedono ed ai rifiuti da esse esitanti;

in merito a quanto indicato al punto 22 del capitolo “Obblighi da rispettare” della D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018, per “produttore originario” deve intendersi il produttore di rifiuti come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 152/2006⁷ e per “ciclo tecnologico ben definito e conosciuto” l'insieme di operazioni atte a produrre rifiuti non mutevoli nel tempo e che garantiscano una sostanziale invarianza delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi;

i “riferimenti normativi per le attività di recupero” indicati nell'Elenco Codici EER ed Attività allegato alla D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018 sono applicabili ai soli codici EER che giungono alla cessazione della qualifica di rifiuto. L'esplicitazione di tali riferimenti era stata richiesta alla ditta nel corso dell'incontro istruttorio del 13 marzo 2018⁸.

Codesta ditta è tenuta a conservare copia di questa nota in allegato alla determinazione dirigenziale n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018.

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Michele Marchi

4 Paragrafo “Attività di gestione dei rifiuti”, terzo capoverso.

5 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1518 del 26 maggio 2009 “Ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero S.r.l. - Comune di Belfiore. Impianto di messa in riserva con selezione, cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi. Progetto di modifica delle attività autorizzate con l'inserimento delle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti da destinare allo smaltimento. di cui Allegato B, Parte IV del d.lgs. 03.04.2006, n. 152. art. 208; L.R. 21.01.2000, n. 3. Approvazione” (d.G.R.V. n. 1518/2009).

6 “Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: ...”

7 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

8 Verbale iscritto al n. 14606 del 14 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.